## Art. 69 Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

- 1. La Giunta provinciale approva il regolamento urbanistico-edilizio provinciale che, al fine di assicurarne la disciplina uniforme su tutto il territorio provinciale, definisce e disciplina direttamente le seguenti materie:
- a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e i criteri per il loro calcolo;
- b) le disposizioni degli standard urbanistici;
- c) le disposizioni in materia di parcheggi;
- d) le disposizioni in materia di fasce di rispetto;
- e) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree agricole;
- f) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree produttive del settore secondario;
- g) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree sciabili;
- h) le modalità di presentazione dei progetti e la documentazione da presentare al comune per la richiesta del permesso di costruire o a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, distinguendo la documentazione essenziale ai fini dell'avvio dei lavori da quella che è, invece, possibile produrre a fine lavori per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e del certificato di agibilità. Il regolamento può eventualmente demandare l'individuazione dei predetti documenti all'approvazione di una deliberazione della Giunta provinciale, con la quale sono, altresì, approvati i modelli unici per la presentazione di istanze, nulla osta, autorizzazioni, permessi di costruire e segnalazioni certificate di inizio attività;
- i) le modalità di calcolo del contributo di costruzione e gli aspetti di calcolo dello stesso demandati ai regolamenti edilizi;
- l) ogni altra disposizione necessaria a specificare quanto contenuto nelle previsioni della presente legge.
- 2. Le disposizioni contenute nel regolamento, in coerenza con il principio di semplificazione, non sono riprodotte nelle norme tecniche di attuazione dei piani regolatori comunali e nei regolamenti edilizi comunali e devono, comunque, considerarsi prevalenti su eventuali disposizioni difformi ivi contenute.